

**Convenzione tra
l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e
l'Università degli Studi di Milano- Bicocca
per la realizzazione del Master Universitario Internazionale di I livello in
Infermieristica di Famiglia e Comunità a.a. 2019/2020**

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) VALTELLINA E ALTO LARIO (C.F./P.IVA. IT00988090148) con sede in Via Stelvio 25, 23100 Sondrio (SO), rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Tommaso Saporito, nato a Petilia Policastro (CZ) il 01/12/1958 autorizzato alla stipula del presente atto; d'ora in poi "Azienda"

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi denominata "Università";

PREMESSO

- che con determina di questa Azienda n. 1495 del 27/12/2018 veniva dato atto dell'ammissione al finanziamento del progetto Interreg. "Sanità a confronto – ID 631714" presentato da ASST Valtellina e Alto Lario (capofila italiano) e dal Centro Sanitario Bregaglia (capofila svizzero) e la Comunità Montana Valchiavenna (partner);
- che con successiva delibera del 3 aprile 2019 n. 256 veniva costituito il Comitato di Pilotaggio del progetto Interreg. "Sanità a Confronto – ID 631714", al fine di garantire una maggiore qualità nella gestione del progetto vigilando sul rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa e nel raggiungimento degli output progettuali;
- che all'interno del progetto Interreg, orientato a valorizzare il patrimonio culturale, organizzativo e tecnologico dell'Ospedale di Chiavenna e del Centro Sanitario Bregaglia, veniva proposta l'attivazione di un Master Universitario Internazionale di I livello in Infermieristica di Famiglia e di Comunità;
- che con delibera n.772 del 2008 veniva approvata tra l'Azienda e l'Università una convenzione che sanciva la collaborazione dei due Enti per quanto concerne la formazione di infermieri e che la stessa convenzione veniva poi rinnovata per i successivi trienni rispettivamente con delibere n. 741/2010, n. 903/2013 e da ultima con delibera 601/2016.
- che alla luce della pregressa ed ormai costante collaborazione attiva in termini di formazione professionalizzante di figure infermieristiche si è ritenuto opportuno, ed allo stesso modo proficuo, attivare il Master oggetto della presente convenzione con l'Università che ha dimostrato una notevole esperienza in tal senso;

- che il oggetto della presente convenzione si propone di formare infermieri all'interno del citato progetto Interreg. "Sanità a Confronto – ID 631714" fornendo una preparazione teorica e pratica a coloro che intendono avviarsi ad un'attività lavorativa transfrontaliera (Italia-Svizzera) nel settore infermieristico, garantendo la continuità assistenziale e l'integrazione fra i diversi erogatori di servizi sanitari (Ospedale, Territorio, MMG, Farmacie);
- che l'art. 3, comma 9, del D.M. 22/10/2004 N. 270 "Regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei" prevede che, in attuazione dell'art. 1, comma 15 della L. 14/01/1999 n. 4, le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di 1° e di 2° livello;
- che l'Università ha emanato il "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione" Decreto Rettorale n. 584/2018 del 02.02.2018;
- che l'Università, attraverso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sulla base delle esperienze e competenze acquisite in questi anni nel settore della formazione del personale infermieristico, intende attivare un Master Universitario Internazionale di I livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità;
- che l'Azienda, rilevando l'esigenza di formazione di figure professionali come sopra delineate, con una vasta gamma di conoscenze tecniche e gestionali a carattere specifico, intende finanziare interamente il Master nell'ambito del progetto Interreg. "Sanità a confronto – ID 631714";
- che con nota n. 18135 del 24 aprile 2019 l'Azienda chiedeva all'Università, in virtù della pregressa collaborazione già in atto, di attivare il "Master Internazionale in Infermieristica di Famiglia e Comunità" per l'anno accademico 2019-2020;
- che l'Università, con parere favorevole del Senato Accademico del 13 maggio 2019 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2019, ha approvato l'attivazione del Master universitario Internazionale di I livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità a.a. 2019/2020 e la stipula della presente convenzione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Le parti si impegnano ad attivare un Master Internazionale di I Livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità ponendo a carico dell'Università l'organizzazione e la cura del percorso didattico-formativo del Master, nonché la gestione delle attività amministrative e a carico dell'Azienda gli oneri economici per i quali ha a disposizione un finanziamento erogato nell'ambito del progetto Interreg. "Sanità a confronto – ID631714".

Art. 2 Istituzione del Master

1. Per l'anno accademico 2019/2020 l'Università attiva il Master Universitario Internazionale di I livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità in collaborazione con l'Azienda che contribuisce con il finanziamento nell'ambito del Progetto Interreg "Sanità a confronto – ID 631714".

2. Le lezioni frontali saranno svolte in Chiavenna, Via Lena Perpentì 8/10 (sede della Comunità Montana della Valchiavenna). Le attività di tirocinio saranno oggetto di apposita convenzione e si svolgeranno presso le sedi concordate tra il Direttore del Master e l'Azienda.

3. Le lezioni si svolgeranno il giovedì, il venerdì e il sabato a settimane alterne, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nel periodo compreso tra il mese di Novembre 2019 e ottobre 2020.

4. l'Impegno didattico complessivo è descritto nel regolamento del Master, comprensivo di Piano didattico (ALL.1), parte integrante della presente Convenzione.

Art. 3 Finalità ed obiettivi del Master

1. Il Master si propone la formazione di infermieri all'interno di un progetto di cooperazione transfrontaliera "Sanità a confronto Italia Svizzera- ID 631714". In particolare si propone di sviluppare competenze specialistiche nell'ambito dell'assistenza infermieristica territoriale in risposta ai bisogni di salute delle persone, della famiglia e della comunità nelle diverse fasi della vita, dall'infanzia all'età adulta e alla vecchiaia.

Art. 4 Organizzazione e gestione del Master

1. Il master è gestito dall'Università.

2. La responsabilità della gestione e del coordinamento del Master è assicurata dal Direttore, Prof.ssa Stefania Di Mauro e da un Comitato Scientifico (di Seguito Comitato) composto da 6 membri dei quali 3 docenti di ruolo dell'Università e 3 componenti esterni all'Università;

3. Il Direttore presiede il Comitato e ne cura l'esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell'attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente Convenzione.

4. Il Comitato sovrintende all'organizzazione del Master ed ha funzioni di monitoraggio sul suo regolare funzionamento. Il Comitato, nel rispetto della normativa e dei regolamenti universitari vigenti, delibera l'eventuale necessità di individuare risorse esterne (es. Tutor d'aula, coordinatori, ecc.), con competenze specifiche in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso. Ai

tutor del Master non può essere attribuita attività di docenza. Il Comitato nomina le Commissioni per gli esami intermedi e propone la nomina della Commissione per l'esame finale, ai sensi del regolamento universitario citato in premessa.

Art. 5 Docenti del Master

1. Nella designazione dei docenti, l'Università si avvarrà dell'Albo dei Soggetti accreditati istituito con Decreto Rettorale 2385/2019 del 06.05.2019, al fine di individuare esperti autorevoli e di elevata professionalità nel campo della formazione infermieristica.

3. Le risorse finanziarie per il personale coinvolto nella realizzazione del Master, sono comprese esclusivamente nel limite del budget e del contributo previsto di cui all'Art. 8 della presente Convenzione.

Art. 6 Requisiti di ammissione e posti disponibili

1. Per l'ammissione al Master è richiesto uno dei seguenti titoli: Laurea Triennale in Infermieristica, Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, Diploma Universitario per Infermiere, Diploma di Infermiere Professionale o titoli equipollenti, come da bando emanato dall'Università, ai sensi della normativa vigente.

2. L'accesso al Master è subordinato alla valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum, Valutazione dei Titoli e dell'attività lavorativa attinente all'argomento del Master.

3. L'accesso al Master è limitato ad un numero massimo di 20 partecipanti.

4. il Master non verrà attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 10 candidati idonei, salvo diversa valutazione del Comitato e in accordo con le Parti.

Art. 7 Durata del Master, contenuto dei corsi ed esame finale

1. Il Master avrà inizio in data 08/11/2019 e terminerà in data 31/10/2020.

2. Il Master, si articola in moduli formativi (lezioni frontali ed esercitazioni e/o laboratori) e stage, obbligatori per un impegno didattico complessivo pari a 676 ore con l'attribuzione di 60 crediti formativi.

3. L'impegno didattico complessivo sarà quello previsto dal Regolamento Didattico del Master.

4. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria al fine di acquisire i crediti previsti dal progetto formativo. Per l'acquisizione del diploma di Master è richiesta la frequenza minima del 75% delle ore complessive del Master.

5. Il Corso si articolerà come descritto nella scheda del progetto approvata dagli organi collegiali dell'Università.

6. Durante lo svolgimento del Corso i candidati verranno sottoposti a prove intermedie (prova scritta);

7. Al termine del Master il corsista sosterrà un esame finale consistente in una prova orale con presentazione di un project work, al superamento del quale l'Università rilascerà il titolo di Master Internazionale di I livello in "Infermieristica di Famiglia e di Comunità" a firma della Rettrice e del Direttore Generale, con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270.

Art. 8 Gestione finanziaria

1. Per la realizzazione del master, ASST versa all'Università un contributo pari ad euro 60.000,00 con fondi provenienti dal finanziamento del Progetto di cooperazione transfrontaliera "Sanità a confronto, Interreg. V-A Italia/Svizzera – ID 631714", secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- ✓ il 40% del contributo summenzionato all'atto dell'attivazione del Master previa trasmissione da parte dell'Università dell'elenco degli iscritti e presentazione della relativa nota di debito (esente IVA ai sensi dell'art 10 DPR 633/72);
- ✓ il 30% del contributo entro il terzo mese dall'attivazione previa presentazione della relativa nota di debito (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72);
- ✓ Il 30% del contributo a saldo al termine delle attività formative, previa trasmissione da parte dell'Università del verbale della prova finale e presentazione della relativa nota di debito (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72).

2. Il contributo di cui al comma precedente è comprensivo della quota di costi di gestione amministrativi e generali sostenuti dall'Università, sulla base del budget approvato ai sensi del regolamento vigente e non è vincolato al numero degli effettivi iscritti al Master.

3. Qualora il Master oggetto della presente convenzione non venisse attivato per mancanza di iscritti, l'Azienda si impegna a rifondere all'Università le spese amministrative sostenute.

Art. 9 Assicurazioni

1. L'Università assicura che, nell'espletamento delle attività didattiche, gli studenti regolarmente iscritti al Corso sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 19965 n. 1124, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile. L'Università provvede, altresì, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per infortuni e malattie professionali del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 Stage e sicurezza

Per questa attività si rinvia alle Convenzioni Stage che verranno sottoscritte con gli enti ospitanti.

Art. 11 Obblighi

1. La realizzazione del corso di Master non comporta per l'Università e per l'Azienda alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

Art. 12 Durata della Convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa tra le Parti ed è valida fino alla conclusione del corso di Master, prevista per il 31.10.2020, fatta salvo il completamento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla presente Convenzione.

Art. 13 Responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'altra parte durante la permanenza presso la stessa, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

2. Ciascuna parte esonera e tiene indenne l'altra da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad essa provenire, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.

Art. 14 Soluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti ricorreranno all'autorità giudiziaria competente.

2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dalla presente convenzione, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Sondrio.

Art. 15 Privacy

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

2. In particolare si precisa che:

- a) I dati personali che saranno trattati sono: nome e cognome, data e luogo di nascita.
- b) La categoria di persone interessate al trattamento è: rappresentanti legali dei soggetti promotori e ospitanti.
- c) La finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.
- d) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- e) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679.

- f) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- g) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- h) Qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra prima dell'inizio del trattamento il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione originaria ed in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati.
- i) Nel caso in cui l'ulteriore responsabile del trattamento si trovi in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel Paese terzo di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.
- j) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- k) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- l) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.
- m) I dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e le eventuali copie degli stessi saranno distrutte.

Art. 16 Codice di Comportamento e Clausola di Legalità

1. Con la sottoscrizione del presente atto l'Università dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Azienda del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
2. La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte dell'Università potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Art. 17 Sottoscrizione e Registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente.

Art. 20 Norme di rinvio

1. La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico di ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ai sensi dell'Art.2, all. A tariffa parte 1° del DPR n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Li,

Università degli Studi di Milano-Bicocca

La Rettrice

(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)

ASST Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale

(Dott. Tommaso Saporito)